

STATUTO AGGIORNATO ALLA DATA DEL 30/04/2004

TITOLO I

Denominazione - Oggetto sociale - Sede - Durata

Articolo 1

E' costituita una società per azioni denominata

"ACOTEL GROUP SOCIETA' PER AZIONI"

Articolo 2

La società ha per oggetto:

- l'attività di analisi, progettazione, sviluppo, documentazione, installazione di sistemi informatici, telematici e di reti ed esecuzione di servizi relativi;
- le attività editoriali (esclusa la pubblicazione di quotidiani), di formazione e di consulenza in genere nelle materie attinenti l'informatica, l'automazione e l'organizzazione, anche in rapporto alla gestione aziendale;
- l'acquisto, la trasformazione, la vendita ed il noleggio di apparecchiature e sistemi in genere per l'informatica e l'automazione, sia di produzione propria sia di rappresentanza;
- la vendita, per corrispondenza e a mezzo di strumenti telematici, di prodotti e di servizi per l'informatica, l'automazione e l'organizzazione, ivi incluse le attività di formazione;
- la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la manutenzione e la gestione, con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti e reti di telecomunicazione, di proprietà della società o di terzi, siano essi fissi, mobili o satellitari, per l'espletamento e l'esercizio, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie;
- lo svolgimento delle attività e la prestazione di servizi connessi ai settori sopra indicati, ivi compresa la commercializzazione dei prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, telematici, multimediali ed elettronici, di connessione e/o interconnessione alle diverse reti e la diffusione, attraverso le reti stesse, di informazioni di tipo culturale, tecnico, educativo, pubblicitario, di intrattenimento o di qualsiasi altro genere ed in qualsiasi formato, anche per conto terzi;

- lo svolgimento di attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche, multimediali, di ricerca, formazione e consulenza che si presentino comunque attinenti a quanto sopra indicato;

- l'assunzione, quale attività non prevalente, di interessenze e partecipazioni in società o imprese in genere che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque ad esso connesse, complementari o analoghe, ivi comprese le imprese operanti nel campo delle attività manifatturiere, elettroniche ed assicurative, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia.

La Società può compiere tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice d'ipoteca, nonché la conclusione di contratti di finanziamento in forma passiva, il tutto nei limiti delle vigenti norme di legge; le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni non dovranno comunque essere svolte nei confronti del pubblico.

E' per altro inibita l'attività finanziaria verso il pubblico o la raccolta del risparmio.

Articolo 3

La Società ha sede legale in Roma. Nei modi di legge la Società ha facoltà di istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.

Articolo 4

Il domicilio degli Azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Articolo 5

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100. La Società può essere sciolta anticipatamente e prorogata a norma di Legge.

TITOLO II

Capitale - Azioni

Articolo 6

Il capitale sociale è di Euro 1.084.200 (unmilioneottantaquattromiladuecento) diviso in n. 4.170.000 (quattromilioni centosettantamila) azioni da Euro 0,26 (zerovirgolaventisei) ciascuna.

La Società potrà emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie, nel rispetto delle leggi vigenti.

La Società potrà inoltre emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative o al portatore, anche convertibili in azioni o con warrant.

I finanziamenti dei soci che danno luogo a restituzione andranno fatti esclusivamente dai soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e con una quota di partecipazione al capitale sociale di almeno il due per cento riferito all'ammontare del capitale risultante dall'ultimo bilancio approvato e comunque ai sensi delle vigenti normative in materia, il tutto facoltativamente per i soci stessi.

Articolo 7

Le azioni sono nominative.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dagli Amministratori nei termini e modi che riterranno più convenienti.

Articolo 8

Le azioni sono liberamente trasferibili.

TITOLO III

Assemblee

Articolo 9

L'Assemblea è convocata ai sensi di legge dall'Organo amministrativo presso la sede sociale o altrove purchè in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea è inoltre convocata, sia in via ordinaria che in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

La convocazione avviene mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano «Il Sole 24 Ore» nei termini di legge. Nello stesso avviso può indicarsi un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

Nel momento e per il periodo in cui la Società dovesse essere ammessa ai mercati regolamentati, in Italia o all'estero, l'Assemblea straordinaria potrà essere riconvocata in terza convocazione ai sensi dell'articolo 126, secondo comma del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, entro 30 (trenta) giorni nel caso in cui i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentino la parte di capitale necessaria per la regolare costituzione dell'assemblea medesima. In tal caso il termine stabilito dall'articolo 2366, secondo comma codice civile, è ridotto ad 8 (otto) giorni.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Articolo 10

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima e seconda convocazione con le maggioranze previste dalla legge.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima e seconda convocazione con la partecipazione di tanti soci che rappresentino rispettivamente più della metà e più del terzo del capitale sociale.

Sono possibili ulteriori convocazioni sia dell'Assemblea ordinaria che di quella straordinaria le quali saranno validamente costituite con i medesimi quorum previsti per le rispettive seconde convocazioni.

Nel momento e per il periodo in cui la Società dovesse essere ammessa ai mercati regolamentati in Italia o all'estero, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima e seconda convocazione con la partecipazione di tanti soci che rappresentano la parte di capitale indicata rispettivamente negli articoli 2368

secondo comma e 2369 ultimo comma del codice civile.

Nel momento e per il periodo in cui la società dovesse essere ammessa ai mercati regolamentati in Italia e all'estero, qualora i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentino la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, l'Assemblea straordinaria potrà essere nuovamente convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data prevista per la seconda convocazione. In tal caso il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano «Il Sole 24 Ore» è ridotto ad 8 (otto) giorni ai sensi dell'articolo 126, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2369 ultimo comma del codice civile.

Articolo 11

L'Assemblea ordinaria delibera in prima, in seconda e nelle successive convocazioni con le maggioranze previste dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione, e nelle eventuali successive, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Tuttavia in seconda convocazione, e nelle eventuali successive, è necessario il voto di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

Nel momento e per il periodo in cui la Società dovesse essere ammessa ai mercati regolamentati in Italia e all'estero, l'Assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Articolo 12

L'Assemblea, regolarmente costituita ai sensi di Legge, rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni prese in conformità della Legge e del presente Statuto vincolano tutti i Soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 13

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei Soci che, almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale, ovvero presso gli enti o gli istituti indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, in accordo con le disposizioni normative vigenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere del diritto di intervento nell'Assemblea.

Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da un Vice Presidente, se nominato, o da un Amministratore Delegato o, in mancanza, da altra persona nominata dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere la discussione e stabilire ordine e procedure di votazione, risolvere eventuali contestazioni, nonchè accertare i risultati delle votazioni: degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato per ogni riunione dall'Assemblea, su designazione non vincolante del Presidente stesso.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Articolo 15

L'Assemblea conferirà, in occasione dell'approvazione del bilancio, l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e ove del caso, del bilancio consolidato a una Società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'articolo 161 D.Lgs. 58/98, previo parere del Collegio Sindacale, contestualmente provvedendo a

determinare il compenso per tutta la durata dell'incarico.

TITOLO IV

Organi Amministrativi

Articolo 16

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri.

Gli Amministratori restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Spetta all'Assemblea ordinaria, nell'osservanza di quanto previsto dalla legge, di provvedere alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione con delibera approvata dal Collegio Sindacale, purchè la maggioranza degli amministratori in carica sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea.

L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso, il Presidente del Collegio Sindacale dovrà convocare immediatamente l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Con le stesse modalità possono essere eletti uno o più Vice Presidenti al fine di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento; tali circostanze dovranno constare da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente e i Vice Presidenti così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del loro mandato.

Il Consiglio di Amministrazione nomina per ogni riunione un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei

suoi membri.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due Amministratori o da un Sindaco.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato a tutti gli Amministratori e Sindaci in carica almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telefax o telegramma con preavviso di almeno tre giorni.

Le modalità di convocazione devono in ogni caso consentire l'effettiva possibilità di partecipazione alle riunioni, sia per i Consiglieri, che per i Sindaci.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova colui che presiede l'Assemblea e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Articolo 19

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, eventualmente nominato, più anziano in carica o, in subordine, per età. In mancanza, la presidenza è assunta da un altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 20

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento

degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge riserva in via esclusiva all'Assemblea.

Articolo 21

Al Consiglio di Amministrazione potrà essere attribuita dall'Assemblea straordinaria la facoltà di emettere fino ad un ammontare determinato, in una o più volte, obbligazioni anche convertibili in azioni o con diritti accessori di attribuzione di azioni, nonché aumentare il capitale sociale, sia a pagamento che in forma gratuita, con le modalità, nei limiti e nei termini di cui agli articoli 2420-ter e 2443 del Codice Civile, anche mediante emissione di azioni da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e di sue controllate ai sensi degli articoli 2349 e 2441 ultimo comma, del Codice Civile e con facoltà per il Consiglio di Amministrazione stesso di fissare il prezzo di emissione e l'eventuale sovrapprezzo, i requisiti di sottoscrizione, senza limitazione diretta o indiretta del diritto di opzione spettante ai soci.

Articolo 22

Nel momento e per il periodo in cui la Società dovesse essere ammessa ai mercati regolamentati, in Italia o all'estero, gli Amministratori o il Comitato Esecutivo dovranno riferire tempestivamente con relazione scritta e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate, in particolare, riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Articolo 23

La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa o di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione oltretutto, se nominati, a ciascuno dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati.

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spettano altresì alle altre persone a cui il Consiglio di Amministrazione le avrà delegate.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega. Esso potrà inoltre nominare Direttori Generali designandoli anche fra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, ad un Comitato Esecutivo formato da Amministratori, determinandone la composizione e i poteri.

Per il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare institori e procuratori ad acta o ad negotia, determinandone i poteri; può inoltre promuovere azioni e resistere in giudizio in nome della Società, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale, amministrativa o arbitrale e in qualunque grado di giurisdizione, compresi i giudizi di fronte alla Corte di Cassazione ed alle Magistrature Superiori. Può inoltre costituirsi parte civile nei procedimenti penali in cui la Società sia persona offesa o danneggiata da reato.

Articolo 24

I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sono stabiliti dall'Assemblea.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

TITOLO V

Collegio Sindacale

Articolo 25

L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e nomina i due sindaci supplenti come per legge.

I membri del Collegio Sindacale sono scelti in conformità alle disposizioni dell'articolo 2397 del Codice Civile.

L'Assemblea determina per tutta la durata dell'incarico il relativo compenso. In mancanza di tale

determinazione verranno applicate le tariffe professionali dei Dottori Commercialisti.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Articolo 26

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'Ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società o delle Società che sono da questa controllate o che la controllano o delle Società sottoposte a comune controllo.

Non possono essere inoltre eletti coloro che sono legati alla Società o alle Società da questa controllate o alle Società che la controllano o a quelle che sono sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% (tre per cento) del capitale con diritto di voto.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllate, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello

fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Se il Collegio Sindacale non è in grado di sostituire il Sindaco cessato dalla carica come sopra disposto, ovvero se due o più Sindaci cessano dalla carica, l'intero Collegio Sindacale decade, competendo al Consiglio di Amministrazione di convocare con urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Collegio Sindacale.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il suesposto principio di rappresentanza della minoranza.

Il Collegio Sindacale si riunisce e delibera in conformità dell'articolo 2404 del Codice Civile.

I membri del Collegio Sindacale intervengono ai sensi di legge alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee dei Soci ed alle riunioni del Comitato Esecutivo, ove esistente.

TITOLO VI

Bilancio ed utili

Articolo 28

L'esercizio sociale si chiude il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio sociale.

Articolo 29

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così ripartiti:

- 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo agli azionisti, salvo diversa assegnazione deliberata dall'Assemblea.

Articolo 30

Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nei termini e con le modalità fissate dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione della Società

Articolo 31

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Articolo 32

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia. Nel momento e per il periodo in cui la Società dovesse essere ammessa ai mercati regolamentati, in Italia o all'estero, si applicano anche le disposizioni relative alle Società quotate.

Ogni e qualsivoglia controversia che dovesse insorgere nei rapporti fra i soci e, rispettivamente, la Società e/o i componenti degli organi sociali, ovvero tra la Società ed i componenti degli organi sociali medesimi o, infine, tra questi ultimi, sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

Firmato

Il Presidente Carnevale Claudio